



Comunicato Ufficiale
N. 133

Del
7 gennaio 2025

A) RISULTATI DI GARE

Si rendono noti i risultati delle gare sotto indicate con riserva dell'assunzione di altre eventuali decisioni in esito all'esame della posizione dei calciatori che vi hanno preso parte:

SERIE A Enilive

Gare del 4-5 gennaio 2025 - Diciannovesima giornata andata

Fiorentina-Napoli 0-3
Hellas Verona-Udinese 0-0
Lecce-Genoa 0-0
Monza-Cagliari 1-2
Roma-Lazio 2-0
Torino-Parma 0-0
Venezia-Empoli 1-1

B) DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo dott. Gerardo Mastrandrea, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell'A.I.A. Carlo Moretti, nel corso della riunione del 7 gennaio 2025, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate:


"" **N. 50**

SERIE A Enilive

Gare del 4-5 gennaio 2025 - Diciannovesima giornata andata

In base alle risultanze degli atti ufficiali si deliberano i provvedimenti disciplinari che seguono, con riserva dell'assunzione di altre eventuali decisioni, in attesa del ricevimento degli elenchi di gara:

133/374



a) SOCIETA'

Il Giudice sportivo,

premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della diciannovesima giornata andata i sostenitori delle Società **Cagliari, Genoa, Lazio, Lecce, Monza e Roma** hanno, in violazione della normativa di cui all'art. 25 comma 3 CGS, introdotto nell'impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala);

considerato che nei confronti delle Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all'art. 29, comma 1. lett. a) b) e d) CGS,

delibera

salvo quanto sotto specificato, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa in ordine al comportamento dei loro sostenitori.

Ammenda di € 10.000,00: alla Soc. **LAZIO** per avere suoi sostenitori, al 41° del secondo tempo, rivolto un fascio di luce-laser in direzione del Direttore di gara; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

Ammenda di € 10.000,00: alla Soc. **LAZIO** per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato tre fumogeni in un settore occupato dai sostenitori della squadra avversaria, per avere, inoltre lanciato, nel recinto di giuoco, un petardo e alcuni fumogeni; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

Ammenda di € 10.000,00: alla Soc. **ROMA** per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato tre fumogeni in un settore occupato dai sostenitori della squadra avversaria, per avere, inoltre lanciato, nel recinto di giuoco, tre petardi e due fumogeni; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

Ammenda di € 5.000,00: alla Soc. **GENOA** a titolo di responsabilità oggettiva, per avere ingiustificatamente ritardato l'inizio del secondo tempo di circa cinque minuti.

Ammenda di € 3.000,00: alla Soc. **NAPOLI** a titolo di responsabilità oggettiva, per avere ingiustificatamente ritardato l'inizio della gara di circa tre minuti.

Ammenda di € 2.000,00: alla Soc. **GENOA** per avere suoi sostenitori, al 4° del secondo tempo, lanciato un fumogeno sul terreno di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

Ammenda di € 1.500,00: alla Soc. **LECCE** per avere suoi sostenitori, prima dell'inizio della gara, lanciato un fumogeno nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

b) CALCIATORI

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA, AMMONIZIONE ED AMMENDA DI € 15.000,00

CASTELLANOS GIMENEZ Valentin Mariano Jose (Lazio): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario (Sesta sanzione); per avere, al 50° del secondo tempo, in reazione ad un fallo di giuoco subito, colpito con i tacchetti la coscia di un calciatore della squadra avversaria.

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA ED AMMENDA DI € 5.000,00

D'AMBROSIO Danilo (Monza): per avere, al 18° del secondo tempo, a seguito di un intervento falloso, allontanato con i tacchetti la gamba di un calciatore della squadra avversaria.

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

SERDAR Suat (Hellas Verona): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

GILA FUENTES Mario (Lazio): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

LUCCA Lorenzo (Udinese): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

TCHATCHOUA Jackson (Hellas Verona): per comportamento non regolamentare in campo; già diffidato (Quinta sanzione).

ZACCAGNI Mattia (Lazio): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

PER PROTESTE NEI CONFRONTI DEGLI UFFICIALI DI GARA

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (QUARTA SANZIONE)

BIANCO Alessandro (Monza)

PER COMPORTAMENTO SCORRETTO NEI CONFRONTI DI UN AVVERSARIO

AMMONIZIONE

OTTAVA SANZIONE

ROVELLA Nicolo (Lazio)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (QUARTA SANZIONE)

KARLSTROM Jesper (Udinese)

LINETTY Karol (Torino)

RICCI Samuele (Torino)

SAELEMAEKERS Alexis Jesse M (Roma)

TERZA SANZIONE

DELPRATO Enrico (Parma)

DI LORENZO Giovanni (Napoli)

SVERKO Marin (Venezia)

SECONDA SANZIONE

BONDO Warren Pierre (Monza)

DIA Boulaye (Lazio)

PAREDES Leandro Daniel (Roma)

PICCOLI Roberto (Cagliari)

PRIMA SANZIONE

ESPOSITO Sebastiano (Empoli)

KASSA Lior (Genoa)

VITI Mattia (Empoli)

PER COMPORTAMENTO NON REGOLAMENTARE IN CAMPO

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (QUARTA SANZIONE)

MINA GONZALEZ Yerry Fernando (Cagliari)

AMMONIZIONE

SECONDA SANZIONE

DYBALA Paulo Exequiel (Roma)

N'DICKA Obite Evan (Roma)

d) OPERATORI SANITARI

ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

LACOPO Aldo (Roma): per avere, al 50° del secondo tempo, a giuoco fermo, assunto un atteggiamento provocatorio nei confronti dei calciatori della squadra avversaria contribuendo ad alimentare il clima di tensione che si era generato a seguito di un fallo di giuoco.

Il Giudice Sportivo: *dott. Gerardo Mastrandrea*

""

Gli importi delle ammende comprese quelle irrogate ai tesserati di cui al presente Comunicato saranno addebitati sul conto campionato delle società.

PUBBLICATO IN MILANO IL 7 GENNAIO 2025